

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231



FONDAZIONE ERNESTO ILLY

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del
3 maggio 2021 - 1° Rilascio*

Sommario

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1	PREMESSA.....	5
1.2	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	5
1.3	LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE	7
1.4	CAUSE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	8
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE ERNESTO ILLY	10
2.1.	MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE ERNESTO ILLY PER L'ADOZIONE DEL MODELLO – LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA COME PARADIGMA DI RIFERIMENTO	10
2.2.	STRUTTURA DEL MODELLO.....	10
2.3.	MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	11
3.	INVENTARIAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DEI REATI ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN AMBITO FONDAZIONE ERNESTO ILLY	12
4.	IL SISTEMA DI GOVERNANCE	14
4.1.	CODICE ETICO E NORME DI COMPORTAMENTO	14
4.2.	FORMALIZZAZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO	14
4.2.1	L'OGGETTO SOCIALE.....	14
4.2.2	RAPPORTI CON LE FONDAZIONI COLLEGATE.....	15
4.2.3	SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO.....	15
4.3.	ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO	15
5.	ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	17
5.1.	IDENTIFICAZIONE E MODALITÀ DI NOMINA.....	17
5.2.	FUNZIONI E POTERI.....	18
5.3.	ATTIVITÀ DI VERIFICA E REPORTING VERSO ALTRI ORGANI DELLA FONDAZIONE	19
6.	PIANO DI FORMAZIONE DEI DESTINATARI INTERNI E DI DIFFUSIONE DEL MODELLO	21
6.1.	LA COMUNICAZIONE INIZIALE	21
6.2.	LA FORMAZIONE	21
6.3.	INFORMAZIONE AI SOGGETTI ESTERNI (FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER).....	22
7.	MISURE DISCIPLINARI PER L'INOSSERVANZA DEL MODELLO	23
7.1.	PRINCIPI GENERALI.....	23
7.2.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	23
7.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI SINDACI E REVISORE CONTABILE.....	24
7.4.	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER.....	24
8.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - ISTITUZIONE DI PROCEDURE SPECIFICHE	26
9.	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	27
9.1.	REATI IN TEMA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO E DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	27
9.1.1.	<i>Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa della Fondazione Ernesto Illy</i>	27
9.1.2.	<i>Procedure specifiche di contrasto</i>	28
9.2.	CORRUZIONE.....	28
9.2.1.	<i>Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa della Fondazione Ernesto Illy</i>	28

10.	REATI SOCIETARI/ILLECITI AMMINISTRATIVI	31
10.1.	LE FATTISPECIE DI REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLA FONDAZIONE ERNESTO ILLY	31
10.2.	FATTISPECIE DI REATO ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE	31
10.3.	REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI	34
	10.3.1. <i>Principi generali di comportamento</i>	34
	10.3.2. <i>Principi procedurali specifici</i>	36
11.	REATI CONNESSI CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO	38
11.1.	LE FATTISPECIE - ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA FONDAZIONE ERNESTO ILLY	38
11.2.	MISURE DI PREVENZIONE	38
12.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI	40
12.1	LE FATTISPECIE NORMATIVE.....	40
12.2	MISURE DI PREVENZIONE	43
	12.2.1 <i>Principi Generali di Comportamento</i>	43
	12.2.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	44
13.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI TRANSNAZIONALI	47
13.1	LE FATTISPECIE NORMATIVE.....	47
13.2	MISURE DI PREVENZIONE	53
	13.2.1 <i>Principi Generali di Comportamento</i>	53
	13.2.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	55
14.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	57
14.1	LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	57
14.2	REGOLE DI CONDOTTA.....	58
15.	REATI TRIBUTARI	59
15.1	PREMESSA.....	59
15.2.	FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI RITENUTE DI RISCHIO RILEVANTE (ART. 25-QUINQUESDECIES)..	59
	15.2.1. <i>Definizioni</i>	59
	15.2.2. <i>Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/fondazione</i>	60
	15.2.3. <i>Sanzioni interdittive</i>	60
	15.2.4. <i>Fattispecie di Reati Presupposto tributari</i>	60
15.3.	PROCESSI SENSIBILI	62
15.4.	REGOLE DI COMPORTAMENTO	62
	15.4.1. <i>Destinatari</i>	62
	15.4.2. <i>Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia</i>	62
	15.4.3. <i>Organizzazione e poteri</i>	62
15.5.	RICORSO A SERVIZI DI TERZI	63
15.6.	PROCEDURE.....	64
15.7.	CONTROLLO	64
15.8.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	64

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 PREMESSA

Il **D.Lgs. 231/2001**, in parziale attuazione della Legge delega 300/2000 di recepimento della normativa OCSE e comunitaria, ha introdotto nell'ordinamento **italiano la responsabilità, a titolo di illecito amministrativo, delle persone giuridiche, delle fondazioni e associazioni, anche prive di personalità giuridica**, per determinati reati commessi a vantaggio o nell'interesse degli enti predetti.

Con il D.Lgs. 231/2001, in un'ottica di superamento dell'antico principio *societas delinquere non potest*, è stato dunque introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della **responsabilità degli enti** derivante dalla **commissione di reati** da parte di coloro che **agiscono in nome e per conto dell'ente** medesimo ed in **relazione alle funzioni esercitate**.

La Fondazione Ernesto Illy risulta particolarmente interessata a dotarsi di un **Modello ex D.Lgs. 231/01** non solo in quanto **astrattamente esposta**, come tutte le fondazioni, al rischio della commissione di alcuni tra i reati inclusi nel D.Lgs. n. 231/2001, ma soprattutto quale naturale coronamento della propria policy tradizionalmente intesa a promuovere l'agire etico e la passione per l'eccellenza in ogni ambito di operatività dell'ente.

Al fine di comprendere appieno la funzione e l'importanza del rispetto del presente Modello, si espongono di seguito i **principali contenuti** del D.Lgs. 231/01.

1.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La **responsabilità degli enti** ai sensi del D.Lgs. 231/01 è integrata dal concorso delle seguenti circostanze:

a) **Commissione**, anche allo stadio di mero tentativo, di una fattispecie di reato tra quelle tassativamente indicate dal D.Lgs. n. 231/2001. Si tratta delle seguenti ipotesi di reato, suddivise in gruppi omogenei:

- 1) **Truffa** aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); **Malversazione** ai danni dello Stato (art. 316 *bis* c.p.); **Indebita percezione** di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.); **Truffa** in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); **Frode informatica** commessa ai danni dello Stato o di enti pubblici (art. 640 *ter* c.p.);
- 2) **Corruzione** (artt. 318 e ss. c.p.); **Concussione** (art. 317 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.);
- 3) **Falsità** in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.);
- 4) **Reati societari** previsti dal codice civile: **False comunicazioni sociali** (artt. 2621, 2622 c.c.); **Falso in prospetto** (art. 2623 c.c.); **Falsità nelle relazioni** o nelle **comunicazioni** delle fondazione di revisione (art. 2624 c.c.); **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.); **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.); **Indebita restituzione** dei conferimenti (art. 2626 c.c.); **Illegale ripartizione degli utili** e delle riserve (art. 2627 c.c.); **Illecite operazioni sulle azioni** o sulle quote sociali o della fondazione controllante (art. 2628 c.c.); **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.); **Indebita**

ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.); **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.); **Ostacolo all'esercizio delle funzioni** delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

- 5) **Delitti con finalità di terrorismo** o di **eversione** dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali o della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999;
- 6) **Delitti** contro la personalità individuale (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 604 -bis, 609 - undecies c.p.);
- 7) **Reati** commessi con violazione delle norme per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro** (artt. 589 e 590 codice penale);
- 8) **Reati contro la vita e l'incolumità individuale** (583 bis c.p.);
- 9) **Reati transnazionali** tassativamente elencati dall'art. 10 legge 146/2006;
- 10) **Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti** sul suolo e nel suolo (art. 192, comma 4, D.Lgs. 152/2006); Reati ambientali (art. 727 bis e art. 733 bis, di cui al D. Lgs. n. 152/2006);
- 11) **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (648 bis c.p.); **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (648 ter c.p.); **Autoriciclaggio** (648, Ter.1 c.p.);
- 12) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (artt.615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p.);
- 13) **Delitti di criminalità organizzata** (artt. 416, c. 6, 416 bis e 146 ter c.p., art. 630 c.p., art 74 DPR 30/1990);
- 14) **Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione** (parte V, titolo I-bis, D.Lgs. 58/1998);
- 15) **Delitti contro l'industria e il commercio** (artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, e 517 quater c.p.); Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, comma 1 e 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art 171 octies, art. 174 quinquies della L. 633/1941);
- 16) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci** all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- 17) **Reati ambientali** (art. 452-bis c.p., art. 452-quater c.p., art. 452-sexies c.p., art. 7527 bis e art. 733 bis, di cui al D. Lgs. 152/2006);
- 18) **Impiego di cittadini di Paesi terzi** il cui soggiorno è **irregolare** (nelle forme aggravate previste dall'art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286).;
- 19) **Frode in competizioni sportive**, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 20) **Reati Tributari** (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020];

21) **Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].

b) **Imputabilità del reato** a persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa (i cd. "soggetti in posizione apicale"), ovvero a persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti (i cd. "soggetti sottoposti all'altrui direzione").

c) **Sussistenza**, per l'ente, di un **interesse o di un vantaggio** esclusivo o concorrente con quello dell'autore del reato.

1.3 LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE

Le sanzioni irrogabili all'ente a titolo di **responsabilità amministrativa** sono:

- a) **sanzione pecuniaria**: si applica ogniqualvolta sussiste la responsabilità amministrativa dell'ente nella misura determinata dal giudice in applicazione dei parametri ed entro i limiti minimi e massimi fissati dal D.Lgs. 231/2001. Per i reati ex artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, si applica, ai sensi dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote;
- b) **sanzioni interdittive**: si applicano in via temporanea, definitiva o cautelare, solo nei casi per cui sono espressamente previste e alle condizioni determinate dal D.Lgs. n. 231/2001. Le sanzioni interdittive si articolano nelle seguenti tipologie:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (tale sanzione comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni a mezzo delle quali l'illecito è stato commesso;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salve le eccezioni legislativamente previste;
 - esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) **confisca**: nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o, in subordine, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato;
- d) **pubblicazione della sentenza di condanna**: può essere disposta quando è stata applicata una sanzione interdittiva.

1.4 CAUSE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati (c.d. condizione esimente), a seconda che il reato sia commesso dai c.d. Soggetti Apicali o dai c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al secondo punto.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, **l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza**. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica nonché l'eventuale modifica del Modello, ogniqualvolta l'Ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un **"sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"**.

Come si vedrà più oltre nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Fondazione con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE ERNESTO ILLY

2.1. MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE ERNESTO ILLY PER L'ADOZIONE DEL MODELLO – LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA COME PARADIGMA DI RIFERIMENTO

La Fondazione Ernesto Illy è sensibile alle aspettative dei propri soci e dei terzi con cui intrattiene rapporti commerciali - in particolare le Pubbliche Amministrazioni - ad una **trasparente e corretta gestione aziendale** ed è consapevole che tali aspettative possono essere soddisfatte anche attraverso un **sistema di controllo interno** per prevenire la commissione di reati da parte dei propri Amministratori, Dipendenti, Collaboratori (da intendersi come collaboratori con contratto di lavoro a progetto o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori interinali, agenti, consulenti tecnici e commerciali, di seguito indicati complessivamente come Collaboratori Esterni) e *partner* d'affari (da intendersi come soggetti con cui la Fondazione Ernesto Illy intenda addivenire a una qualunque forma di *leadership*, di seguito indicati anche come *Partners*).

A tal fine la Fondazione Ernesto Illy, in conformità con le sue politiche della fondazione, ha ritenuto opportuno adottare il presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (di seguito "**Modello**") e ha istituito l'organo di vigilanza interno ("**Organismo di Vigilanza**" o anche "**OdV**") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

La Fondazione Ernesto Illy, infatti, condanna decisamente la commissione di reati nel perseguimento del proprio oggetto sociale, commissione ritenuta in ogni caso contraria agli interessi della fondazione, e pertanto intende prevenirla attraverso un monitoraggio **costante della propria attività nei settori a rischio**.

In altri termini, l'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello non viene perseguita dalla Fondazione Ernesto Illy al solo fine di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui un reato dovesse essere commesso nonostante le misure preventive adottate, ma nel precipuo intento di un costante miglioramento del suo sistema di *governance*.

Nella predisposizione del presente Modello, la Fondazione Ernesto Illy ha seguito le indicazioni contenute nelle **Linee Guida elaborate da Confindustria** sia per quanto attiene all'*iter* della costruzione del Modello nel suo complesso, sia per quanto attiene alle procedure specifiche da adottare per prevenire i singoli reati.

In conclusione, scopo del presente documento è quello di dotare la Fondazione Ernesto Illy, previa individuazione delle proprie attività in concreto esposte a rischio di reato, di un **sistema di procedure e/o attività di controllo finalizzato alla loro prevenzione** (cd. misure *ex ante*) ed eventuale scoperta (al fine di consentire l'adozione di cd. misure *ex post*).

2.2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento riunisce in un unico atto sia gli aspetti **teorici** che gli aspetti **pratici** del sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001. Al fine di facilitare da un punto di vista operativo l'applicazione del Modello, il presente documento è stato strutturato in una **Parte Generale** dedicata agli aspetti "istituzionali" del D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico, relativo ai principi "di fondo" che ispirano la deontologia aziendale della Fondazione Ernesto Illy, e

in una **Parte Speciale** che detta le regole procedurali specifiche per la prevenzione dei gruppi di reati considerati astrattamente realizzabili in ambito Fondazione Ernesto Illy

Punti qualificanti del presente Modello sono:

- **la mappatura delle aree a rischio** vale a dire delle attività della Fondazione nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **la proceduralizzazione dell'attività a rischio**;
- l'istituzione **dell'Organismo di Vigilanza** con le funzioni e i poteri di seguito meglio descritti, tra i quali, in particolare, l'attività di controllo del rispetto del Modello;
- la previsione di **attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali** e delle **procedure istituite** a tutti i livelli della fondazione (proporzionale al livello di responsabilità) e anche ai terzi;
- la previsione in capo a tutti coloro che operano nella Fondazione Ernesto Illy di **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di **sanzioni disciplinari** per l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel Modello.

2.3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Il presente Modello è un atto di emanazione del **Consiglio di amministrazione**.

Il Modello della Fondazione Ernesto Illy è stato costruito cercando di realizzare un coerente equilibrio tra le esigenze di *governance* e quelle della struttura amministrativa e produttiva dell'azienda in modo da integrarsi efficientemente con la stessa ed è dotato di un grado di elasticità funzionale a salvaguardarne le esigenze di adeguamento.

Nella stesura del Modello si sono tenute presenti, in particolare, le seguenti esigenze:

- garantire il costante **adattamento** del Modello ai cambiamenti della struttura organizzativa e degli assetti gestionali della Fondazione;
- evitare un'**eccessiva burocratizzazione** e **appesantimento** delle attività della Fondazione;
- valorizzare le misure e le procedure di **governance già esistenti** nell'organizzazione della Fondazione e idonee altresì a prevenire i reati considerati;
- garantire la **massima diffusione e applicazione** del Modello attraverso la chiarezza della sua formulazione e appropriate attività di promozione e formazione.

La rilevazione della necessità di effettuare **successive modifiche e integrazioni** di carattere sostanziale del Modello è **demandata all'Organismo di Vigilanza**, sia sotto il profilo dell'aggiornamento delle procedure già adottate, sia sotto il profilo dell'estensione del Modello a nuove tipologie di rischi di commissione di reati.

Gli interventi proposti dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere sottoposti per la formale adozione al Consiglio di Amministrazione attraverso la presentazione di una relazione illustrativa in ordine alle necessità od opportunità delle modifiche proposte, fermo restando che, in casi eccezionali, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare autonomamente gli adeguamenti urgenti ed indifferibili del Modello, salva la ratifica dell'Organo Amministrativo.

La verifica della persistente idoneità del Modello ed eventualmente il suo aggiornamento saranno effettuati dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza con **cadenza almeno annuale** a decorrere dalla data della prima delibera di adozione.

3. INVENTARIAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DEI REATI ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN AMBITO FONDAZIONE ERNESTO ILLY

La stesura del presente documento è stata preceduta da una fase di **rilevazione dei rischi** nell'ambito della quale la Fondazione Ernesto Illy ha compiuto una dettagliata individuazione e analisi delle aree "a rischio", intendendosi per tali le aree interessate dalle potenziali casistiche di reato, con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni esercitate da parte di coloro che operano nell'ambito della fondazione (cd. mappatura dei rischi).

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l'esame della documentazione della Fondazione (Statuto, Regolamenti, ecc.) al fine dell'individuazione del contesto normativo e operativo interno di riferimento per la Fondazione.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad incontrare il Segretario ed il Presidente della Fondazione, nonché alcuni soggetti che si occupano della tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio della Fondazione, al fine di discutere ed approfondire le informazioni già parzialmente acquisite per iscritto e procedere alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando appunto le Attività Sensibili rispetto ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Sono state, pertanto, identificate le Attività a Rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e le attività in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Nel corso degli incontri è stato altresì svolto un processo di sensibilizzazione del Personale con riferimento sia alla funzione del Modello sia ai principi comportamentali cui si ispira la Fondazione.

Dall'esame della realtà aziendale della Fondazione Ernesto Illy risulta che le attività maggiormente esposte – in linea di principio - al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 riguardano:

- a) rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane, nazionali e locali, o estere per le **richieste di finanziamenti, erogazione dei contributi e agevolazioni pubbliche** quali, in via esemplificativa, i contributi per la formazione del personale, i contributi per la ricerca sul prodotto, gli investimenti nell'impresa e i contributi per lo sviluppo delle aree svantaggiate;
- b) rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane o estere per il **rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni e per l'esecuzione di adempimenti edilizio-urbanistici**;
- c) gestione di tutti gli **adempimenti amministrativi** con le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti previdenziali e le autorità fiscali;
- d) la gestione del **contenzioso giudiziale e stragiudiziale** con la Pubblica Amministrazione;
- e) la gestione degli aspetti regolati dal **D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)** e dal D.Lgs. 196/03 in materia di **privacy**;
- f) l'attività di **formazione del bilancio** e delle altre **comunicazioni sociali** previste dalla legge;
- g) la gestione e **controllo dei beni e delle risorse finanziarie** della fondazione;
- h) i flussi informativi da e per il **Revisore Contabile/Collegio Sindacale**;

- i) il rapporto con i Soci per quanto concerne il loro **diritto di controllo e l'attività dell'Assemblea**;
- j) l'attività di **controllo sull'operato del Consiglio di Amministrazione**;
- k) **amministrazione del denaro contante**.

La descritta fase di mappatura ha portato a ritenere che i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 che potrebbero astrattamente essere commessi in ambito Fondazione Ernesto Illy e che sono stati considerati nella redazione del presente Modello sono:

- A. i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- B. i reati societari e tributari;
- C. i reati commessi con l'utilizzo di strumenti informatici;
- D. i reati commessi con violazione delle norme di sicurezza e antinfortunistiche;
- E. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
- F. i delitti in materia informatica e di violazione del diritto d'autore;
- G. induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci.

Il rischio relativo ai reati di stampa di monete o valori bollati falsi, i reati ambientali, i delitti contro l'industria e il commercio, di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e di lesione della personalità individuale non appare al momento verosimilmente ipotizzabile, ma vengono comunque trattati nella parte speciale al fine di fornire le linee di comportamento dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza è legittimato ad individuare **ulteriori aree di rischio** e le relative opportune misure da adottarsi, anche alla luce dell'evoluzione legislativa e di quella concreta dell'organizzazione e dell'attività della Fondazione Ernesto Illy, facendosi promotore nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nelle forme indicate dal presente Modello, dell'avvio della procedura di aggiornamento del Modello stesso, al fine di garantirne in ogni momento la completezza, l'adeguatezza e l'efficienza a contrastare la commissione dei reati in generale e di quelli, in particolare, previsti dal D.Lgs. 231/2001.

4. IL SISTEMA DI GOVERNANCE

4.1. CODICE ETICO E NORME DI COMPORTAMENTO

I **comportamenti** di tutti coloro i quali agiscono in ambito Fondazione Ernesto Illy e di seguito indicati anche come "Destinatari" del Modello, ovvero gli Organi Sociali, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni e i *Partners* - quanto a queste ultime due categorie in forza e nei limiti previsti dalle specifiche clausole che saranno inserite nei relativi contratti secondo quanto *infra* specificato - **devono conformarsi ai principi e alle regole di condotta nonché seguire le procedure previste nel presente Modello.**

Rispetto al Codice Etico, col quale condivide impegni e responsabilità, il Modello ha portata e finalità diverse. Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche degli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori della Fondazione Ernesto Illy nella conduzione degli affari e delle attività della fondazione; il Modello è invece finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, e nella sua Parte Speciale verranno istituite procedure specifiche in relazione ai singoli reati da prevenire.

E' demandata all'Organismo di Vigilanza l'integrazione dei suesposti principi in relazione a modifiche legislative o organizzative della fondazione.

4.2. FORMALIZZAZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO

4.2.1 L'OGGETTO SOCIALE

L'oggetto sociale della Fondazione Ernesto Illy è il seguente:

"la Fondazione ha per oggetto: La "FONDAZIONE ERNESTO ILLY" persegue principalmente fini di utilità e solidarietà sociale nei seguenti ambiti:

- a) Valorizzazione della figura e del pensiero del dott. Ernesto Illy;
- b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero in collaborazione con università, enti di ricerca ed altre fondazioni;
- c) Promozione della cultura e dell'arte;
- d) Tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico;
- e) Filantropia;
- f) Filosofia ed etica dell'impresa e dell'attività imprenditoriale;
- g) Progetti rivolti alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

La Fondazione vuole porsi, in generale, come supporto alla comunità artistica e scientifica nazionale ed internazionale, sia operando in maniera filantropica sia contribuendo, attraverso il coinvolgimento delle più importanti personalità, enti ed istituzioni, allo sviluppo del dibattito e della riflessione in ambito culturale, scientifico e sociale.

A questo riguardo la Fondazione intende confermare la sua attenzione all'attività sociale, promuovendo, direttamente e/o indirettamente, la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, per opere di filantropia. Essa intende, inoltre, in relazione alle sopra individuate attività istituzionali, proseguire nell'impegno ormai consolidato del Fondatore, nell'ambito dell'arte, della scienza e cultura del caffè, del cacao, del the e del settore agroalimentare in genere, per rivolgere particolare attenzione allo svolgimento di ricerche agronomiche, anche al fine di aiutare i Paesi produttori e gli stessi produttori a migliorare

in generale le loro condizioni di vita, oltreché allo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della produzione e della trasformazione del caffè, del cacao, del the e del settore agro-alimentare in genere. Tenuto conto, inoltre, dell'importante ruolo della città di Trieste nello sviluppo dell'arte e della scienza e della cultura del caffè, del cacao, del the e del settore agroalimentare in genere, nonché dei forti legami del Fondatore con la città di Trieste, la Fondazione pone fra i suoi obiettivi quello di confermare e rilanciare, tramite le sue iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, le diverse vocazioni storicamente espresse dalla città di Trieste, oltre a contribuire, anche a livello nazionale ed internazionale, al

recupero e alla rivalutazione di spazi ed edifici importanti dal punto di vista architettonico.

La Fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale od accessoria per lo svolgimento della sua attività e per il consolidamento e la preservazione del suo patrimonio, compreso il compimento di investimenti immobiliari direttamente o attraverso fondi immobiliari.”

4.2.2 RAPPORTI CON LE FONDAZIONI COLLEGATE

La Fondazione Ernesto Illy **non interviene** direttamente nella gestione delle fondazioni collegate.

Sono, infatti, gli **organi istituzionali** delle singole fondazioni ad effettuare la gestione.

La Fondazione Ernesto Illy potrà eventualmente fornire servizi di consulenza e assistenza su tematiche, amministrative, strategiche e finanziarie in modo tale che tali servizi non costituiscano intromissioni nella gestione delle singole fondazioni.

4.2.3 SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO

Le modestissime dimensioni organizzative della Fondazione impongono il ricorso a consulenti esterni per l'esecuzione di una certa parte delle attività operative.

A tali consulenti il presente modello organizzativo e codice di comportamento viene consegnato richiedendo **che l'attività da loro svolta per la Fondazione Ernesto Illy sia conforme alle sue prescrizioni.**

Per garantire un efficace sistema di controllo interno è necessario delineare un chiaro e formalizzato organigramma che evidenzia le linee di dipendenza gerarchica e l'attribuzione dei compiti.

Gli strumenti organizzativi (organigrammi, deleghe di funzioni e procure) della Fondazione Ernesto Illy rispondono a questi principi generali:

- a) chiara e formale articolazione dei livelli decisionali interni con la descrizione delle funzioni;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della fondazione e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Per le altre attività previste in capo alla FONDAZIONE ERNESTO ILLY, in quanto Fondazione, previste dalla legge le richieste vengono effettuate sulla base della relativa normativa.

4.3. ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

L'afflusso di informazioni sul funzionamento del Modello e di segnalazioni relative alla sua inosservanza e ad ogni circostanza rilevante per la fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 **deve essere indirizzato all'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando, laddove ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'adozione o la mancata adozione di provvedimenti o eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, saranno effettuate in forma orale direttamente alla segreteria dell'Organismo di Vigilanza oppure per iscritto sia a mezzo lettera che mezzo mail gestita esclusivamente dall'ODV: odv@fondazioneilly.org.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima non saranno prese in considerazione e verranno cestinate.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare la documentazione inerente le segnalazioni scritte o a redigere verbale di quelle ricevute in forma orale.

A tal fine, le segnalazioni, l'adozione di provvedimenti, l'irrogazione di misure disciplinari dovranno essere riportate in un apposito registro cronologico, suddiviso in sezioni omogenee, relativo all'attività dell'Organismo di Vigilanza (successivamente anche "Registro"). Tale registro è consultabile in ogni momento da parte del Consiglio di Amministrazione per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutti i Destinatari che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno della Fondazione Ernesto Illy o a "pratiche" non in linea con il Codice Etico ed il suo inadempimento costituisce oggetto di valutazione disciplinare o legittima Fondazione Ernesto Illy ad avvalersi dei rimedi contrattuali svolgenti analoga funzione sanzionatoria.

5. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1. IDENTIFICAZIONE E MODALITÀ DI NOMINA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché quello di curarne l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza) deve essere un **organismo interno alla Fondazione** (art. 6. 1, b del D.Lgs. 231/2001).

In considerazione dei requisiti di **autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione** che i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire nonché della specificità dei compiti demandati al predetto Organismo, è stato individuato un Organismo di Vigilanza della Fondazione Ernesto Illy composto da tre membri che possono essere interni o esterni alla fondazione, ovvero dal Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 6, D. Lgs. 231/2001, c. 4 lineetta bis.

In tal modo si intende garantire i requisiti dell'Organismo di Vigilanza normativamente previsti. In particolare:

- in ordine all'autonomia: l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei necessari poteri di iniziativa, di controllo e sanzionatori;
- in ordine all'indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere collocato in un'elevata posizione gerarchica e non rivestire compiti operativi in relazione alla gestione dell'ente;
- in ordine alla professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un adeguato svolgimento dell'attività ispettiva e consulenziale da parte di soggetti provvisti della necessaria preparazione tecnico-giuridica;
- in ordine alla continuità dell'attività: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un monitoraggio continuo, in linea con le finalità per cui tale organismo è stato previsto.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri che possono essere membri del Collegio Sindacale della fondazione oppure professionisti esterni.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza spettano all'Organo Amministrativo con atto scritto e sottoscritto per accettazione dai componenti nominati.

L'ODV dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali sopra specificati comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'ODV interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell'ODV lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla sua sostituzione.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un componente dell'Organismo di Vigilanza costituito in forma collegiale, l'altro o gli altri componenti rimangono in carica e sarà cura del Consiglio di Amministrazione reintegrare tale Organo senza indugio, designando il nuovo componente.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione. In casi eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza esercitano le proprie funzioni anche in via disgiuntiva.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento operativo, che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

5.2. FUNZIONI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri per espletare i seguenti compiti:

- a) **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte dei Destinatari nonché **sull'effettività ed adeguatezza del Modello** medesimo in relazione alla struttura aziendale ed alla capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.
- b) **vigilare l'aggiornamento del Modello** laddove l'ODV riscontri e segnali esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni della fondazione o all'introduzione di nuovi reati nel sistema del D.Lgs. 231/2001, ai sensi del precedente paragrafo 2.3.
In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di commissione di reati;
- c) **attuare le procedure di controllo** previste dal Modello, in particolare nella Parte Speciale.
In via meramente esemplificativa, impregiudicata l'esplicazione delle ulteriori funzioni previste dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà:
 - effettuare **periodicamente verifiche mirate** senza preavviso e a campione nell'ambito delle attività a rischio, **comunicare i risultati** al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla successiva lettera e);
- d) **supportare la direzione nella formazione periodica dei Destinatari interni** del Modello, in particolare ai sensi del successivo capitolo 6, e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello e quella contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- e) **riferire periodicamente** agli organi sociali della Fondazione Ernesto Illy così come meglio specificato al successivo paragrafo 5.3.;
- f) **coordinarsi con le altre funzioni della Fondazione** per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- g) l'Organismo di Vigilanza è tenuto a **conservare la documentazione inerente alle informazioni ricevute e alle attività svolte** in relazione all'attività di controllo, monitoraggio e ispezione previste dal Modello.

L'elenco dei compiti dell'Organismo di Vigilanza che precede **non è tassativo** e può essere integrato dalla previsione di ulteriori compiti previsti in altri paragrafi del presente Modello.

Al fine dell'espletamento dei suoi compiti, l'Organismo di Vigilanza ha **libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante**.

In particolare, le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

1. decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi in ambito Fondazione Ernesto Illy;
3. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli della fondazione, del Modello;
4. rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni della Fondazione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere profili rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
5. le deleghe e procure conferite in ambito Fondazione Ernesto Illy

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dai competenti organi della Fondazione sugli aspetti rilevanti in relazione alle sue funzioni e in ogni caso ha il potere-dovere di richiedere informazioni su tutti gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, qualora costituito in forma collegiale, esercitano le proprie funzioni anche in via disgiuntiva.

5.3. ATTIVITÀ DI VERIFICA E REPORTING VERSO ALTRI ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Su base annuale, l'OdV deve inoltre predisporre **un rapporto scritto indirizzato** al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le risultanze dell'attività svolta, in particolare le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'OdV elabora **un piano delle attività** previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV deve **stabilire le modalità e la periodicità** mediante le quali i diversi soggetti incaricati devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

6. PIANO DI FORMAZIONE DEI DESTINATARI INTERNI E DI DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Fondazione a tutto il Personale; in particolare, la comunicazione è disposta attraverso:

- l'invio di una lettera a firma del Presidente della Fondazione a tutto il Personale sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e le modalità di informazione/formazione previste dalla Fondazione stessa,
- l'invio del Modello, tramite posta elettronica, a cura del Presidente, a tutto il Personale,
- l'inserimento del Modello sul sito internet della Fondazione.

Ai nuovi assunti è spedito via e-mail una copia del Modello, con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, tramite la ricevuta di lettura elettronica, sottoscrivono per integrale presa visione ed accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Attività Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

6.2. LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Fondazione di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e delle ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti del Personale le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse della Fondazione, nonché verso quelle ancora eventualmente da inserire.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con il vertice della Fondazione, valutare l'efficacia del piano formativo proposto dal vertice, con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la Fondazione ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

Con cadenza periodica si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

L'Organismo di Vigilanza verifica lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza da parte del personale del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

Fermo restando quanto più volte precisato nei precedenti capitoli, ossia che i soggetti che operano presso la Fondazione ove non dipendenti o collaboratori sono considerati volontari si evidenzia che gli stessi:

- risultano altresì destinatari diretti del Modello ex D.Lgs. 231/2001 di illycaffè S.p.A.;
- potranno inoltre usufruire delle attività formative poste in essere da illycaffè S.p.A.;
- potranno usufruire di attività formative ad hoc eventualmente organizzate dalla Fondazione.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito della Fondazione, con decisione del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni e dei *Partners*.

6.3. INFORMAZIONE AI SOGGETTI ESTERNI (FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER)

Gli eventuali Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché alle predette norme.

Valuterà inoltre l'opportunità che i fornitori della Fondazione Ernesto Illy autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs. 231/2001.

7. MISURE DISCIPLINARI PER L'INOSSERVANZA DEL MODELLO

7.1. PRINCIPI GENERALI

L'osservanza del Modello da parte dei Destinatari è presidiata dall'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di inosservanza.

7.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il comportamento tenuto dai Dipendenti in violazione delle regole del presente Modello integra un **illecito disciplinare**.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Fondazione risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello da parte del Personale, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

A seguito della comunicazione all'ODV della violazione dei principi e delle prescrizioni sanciti dal Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'ODV, di concerto con il Datore di Lavoro del personale "distaccato".

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del Personale della Fondazione, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di riferimento del lavoratore attualmente in vigore e dalle eventuali modifiche e rinnovi del contratto, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Fondazione Ernesto Illy in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dai Dipendenti, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo del Modello, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

7.3. MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI SINDACI E REVISORE CONTABILE

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile l'Organismo di Vigilanza informerà sia l'intero Collegio Sindacale sia l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

7.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Ogni violazione da parte dei Collaboratori Esterni o dei *Partners* delle regole di cui al presente Modello che comporti o rischi di comportare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In particolare, nei contratti stipulati dalla Fondazione Ernesto Illy con tali controparti dovranno essere previste clausole di accettazione del Modello Organizzativo nonché idonei meccanismi sanzionatori per la violazione delle procedure del Modello, da valutarsi caso per caso a seconda dell'identità della controparte, quali la risoluzione per inadempimento, la clausola risolutiva espressa, la clausola penale, ecc.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni alla Fondazione.

PARTE SPECIALE

8. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - ISTITUZIONE DI PROCEDURE SPECIFICHE

In questa Parte, premessi brevi cenni alla configurazione normativa delle fattispecie di reato che si ritengono astrattamente realizzabili nell'ambito della Fondazione Ernesto Illy, vengono descritte **specifiche norme di comportamento e procedure** da porre in essere nell'esecuzione dell'attività della Fondazione nelle aree a rischio.

Nell'istituzione del sistema delle **procedure interne e dei controlli** dei processi a rischio si sono tenuti presenti i seguenti principi che costituiscono altresì le linee guida per l'eventuale implementazione di nuove procedure e per la loro applicazione concreta in particolare nei casi dubbi:

- a) **l'organigramma della Fondazione**, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni della Fondazione devono essere definite chiaramente e precisamente;
- b) all'interno di ciascun processo o attività a rischio deve essere rispettato, con grado di pregnanza parametrato al livello di rischio, il principio della **distinzione tra il soggetto che assume la decisione** (impulso decisionale), **il soggetto che esegue tale decisione** e il soggetto cui è affidato il **controllo del processo** (c.d. "segregazione delle funzioni");
- c) ciascun passaggio rilevante del processo e in particolare ogni operazione, transazione, azione deve essere **verificabile, documentata, coerente e congrua** rispetto alla realtà dell'ente (c.d. "tracciabilità");
- d) la **gestione finanziaria** deve essere **verificabile**, inerente alle attività della Fondazione ed ispirata a principi di trasparenza;
- e) i **controlli** eseguiti devono essere **documentati**;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla **gestione della Fondazione**, devono inoltre essere **rispettate le norme** inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della Fondazione, nonché, in generale, la **normativa** applicabile.

Ogni dubbio che dovesse sorgere in merito alla liceità di un comportamento potrà essere chiarito direttamente con l'Organismo di Vigilanza.

9. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1. REATI IN TEMA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO E DI EROGAZIONI PUBBLICHE

9.1.1. Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa nella Fondazione Ernesto Illy

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevate nella Fondazione sono le seguenti:

- beneficenze, ossia erogazioni (dirette o indirette) in denaro o in natura ai beneficiari;
- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede della Fondazione (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Garante Privacy, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.: Prefettura, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali;
- eventuale selezione e assunzione del personale;
- gestione di eventuali contenziosi e accordi transattivi;
- gestione di omaggi e spese di rappresentanza.

I reati presi in considerazione nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono i seguenti:

- **Malversazione** a danno dello Stato: l'art. 316 *bis* c.p. punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni** a danno dello Stato: l'art. 316 *ter* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca un'ipotesi di truffa, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
- **Truffa ai danni dello Stato**: l'art. 640, comma 2, n.1 c.p. incrimina il comportamento di chi, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno per lo Stato o per un ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**: l'art. 640 *bis* incrimina il comportamento di chi, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno per lo Stato o per un ente pubblico; l'art. 640 *bis* c.p. riguarda l'ipotesi che la predetta condotta riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre similari erogazioni concesse da parte dello Stato, enti pubblici o delle Comunità Europee.

Le fattispecie esposte configurano tipologie di reati realizzabili in qualsiasi ambito della Fondazione, anche se il rischio di commissione si presenta in misura maggiore nei seguenti ambiti: il settore finanziario e la formazione del personale.

In via esemplificativa, un esempio ricorrente di truffa aggravata ai danni dello Stato è offerto dalla produzione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

In via riassuntiva i reati in tema di erogazioni pubbliche sono integrati dalla percezione "fraudolenta" di erogazioni a cui non si ha diritto o dalla loro percezione in modo lecito, seguita tuttavia dal loro impiego per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono ottenute.

9.1.2. Procedure specifiche di contrasto

Le procedure da attuare al fine di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 9.1.1. sono le seguenti:

- diffusione del Modello e realizzazione di attività di informazione e formazione periodica dei Dipendenti;
- responsabilizzazione esplicita delle funzioni della Fondazione competenti, coerente con l'organigramma aziendale, effettuata all'atto di affidamento delle singole pratiche;
- effettuazione di un doppio controllo sulla documentazione da presentare per l'erogazione di contributi o finanziamenti (in via esemplificativa sulla documentazione di progetto, sulla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'ente); il primo controllo verrà effettuato dal Responsabile Amministrativo ed il secondo da uno degli Amministratori della Fondazione;
- realizzazione della separazione funzionale tra chi predispone e presenta la necessaria documentazione di avanzamento e chi gestisce le attività per le quali i finanziamenti sono stati ottenuti;
- verifica della coerenza delle procure nei rapporti con i terzi rispetto al sistema interno delle deleghe;
- realizzazione di idonea pubblicità delle procure in essere verso gli interlocutori esterni;
- escludere dalle procure per i rapporti verso i terzi la possibilità di richiedere loro denaro o altra utilità, in conformità con il Codice Etico.

9.2. CORRUZIONE

9.2.1. Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa della Fondazione Ernesto Illy

I reati presi in considerazione nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono i seguenti:

- **Corruzione per un atto d'ufficio:** l'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto

del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:** l'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:** l'art. 320 c.p. estende l'applicazione delle disposizioni dell'art. 319 anche all'incaricato di un pubblico servizio e quelle di cui all'art. 318 anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- **Pene per il corruttore:** l'art. 321 c.p. estende anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità la punibilità per le fattispecie di corruzione.
- **Istigazione alla corruzione:** l'art. 322 c.p. pone in essere pratiche corruttive anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In sintesi, gli artt. 318 e ss. c.p. incriminano sia la condotta del pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa al fine di compiere un atto del proprio ufficio, o per un atto d'ufficio già compiuto o al fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, sia la condotta del corruttore e di chi istiga alla corruzione.

Le condotte descritte potrebbero essere poste in essere in diversi settori della Fondazione e a tutti i livelli organizzativi, in particolare nei settori della gestione dei bandi pubblici e nel settore della gestione finanziaria. Pratiche corruttive potrebbero infatti essere poste in essere per ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione o per ottenere trattamenti di favore o per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

9.2.2. Procedure specifiche di contrasto

Le procedure da adottare al fine di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 9.2.1. sono le seguenti:

- diffusione del Modello e realizzazione di attività di informazione e formazione periodica dei Dipendenti;
- istituzione di un sistema di controllo dei flussi finanziari della Fondazione e delle fatture passive al fine di evitare la costituzione di fondi occulti finalizzati alla corruzione e/o della elargizione di doni e regali a pubblici funzionari e loro familiari a tale fine;
- previsione dell'assegnazione di poteri per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali dell'ente e con eventuale previsione di soglie di autorizzazione delle spese;
- effettuazione di controlli sull'attività dei Collaboratori Esterni e della congruità dei compensi o delle provvigioni pagate rispetto a quelli praticati nell'area geografica di riferimento.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

10. REATI SOCIETARI/ILLECITI AMMINISTRATIVI

10.1. LE FATTISPECIE DI REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLA FONDAZIONE ERNESTO ILLY

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter e dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, nonché con gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'ODV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione sono le seguenti:

- gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del bilancio della Fondazione, e, in generale, la predisposizione di comunicazioni dirette al pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della stessa;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione, il Collegio dei Revisori e gli altri Organi Sociali, nell'ambito delle attività di controllo o di revisione loro legalmente attribuite;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- gestione della liquidità della Fondazione (attività di investimento);
- gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno;
- tutte le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale.

10.2. FATTISPECIE DI REATO ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25-ter e dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 nonché dagli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F.

Reati societari (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001)

Si riportano, di seguito, le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

**1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹**

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 2621 (e quindi relativa a società non quotate), l'art. 2621-bis c.p. prevede riduzioni di pena qualora i fatti illeciti siano di "lieve entità", tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- l'articolo 2622 c.c. è applicabile nel caso in cui il reato di "False comunicazioni sociali" sia commesso nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari destinati alla quotazione sul mercato regolamentato; tra i soggetti che possono porre in essere le condotte sanzionate, tali norme annoverano: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Esempio

Tali fattispecie si configurano allorché sono inseriti dati falsi o non corretti al fine di delineare una migliore rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Fondazione, ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Va altresì segnalato che i reati sono punibili allorché la falsità è idonea a indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della Fondazione.

2. Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c. e art. 29 D.Lgs. n. 39/2010)

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Tale reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. dal D.Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che

¹ Fattispecie di reato riformulata dalla Legge 69/2015. La norma chiarisce che per "società quotate" si intendono quelle: (i) emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; (ii) emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (iii) emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iv) che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (v) che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione"², sembra potersi affermare che il reato in questione (impedito controllo nei confronti della società di revisione) non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Esempio

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte della Società di Revisione, del Collegio dei Revisori o di altri Organi Sociali occultando documenti o attraverso altri artifici.

3. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di azienda e o gruppi di aziende.

Esempio

Condotte manipolative nell'ambito dell'attività di investimento della liquidità della Fondazione in strumenti finanziari emessi da società non quotate. Diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato³.

4. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Esempio

² Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, hanno ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto le relative fattispecie non sono più richiamate nell'elenco dei reati previsto dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e quindi non possono costituire fondamento di tale responsabilità. Secondo la Corte, infatti, il criterio di imputazione che permette l'addebito della condotta della persona fisica all'ente, nel cui interesse/vantaggio questa ha agito, in forza del principio di legalità presuppone la commissione di un illecito nell'ambito di ipotesi tassativamente previste dal legislatore, non potendosi far ricorso a ipotesi di integrazione normativa dalla fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio c.d. "mobile".

³ Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito dei reati di market abuse di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, nonché dei relativi illeciti amministrativi di cui all'art. 187-bis e 187-ter del TUF, si rimanda, per un maggior dettaglio circa i principi generali di comportamento e i principi procedurali specifici, alla relativa Parte Speciale. Si ricorda che, in ogni caso, il reato di aggioaggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati.

Invio, da parte della Fondazione, di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Garante Privacy). Occultamento di comunicazioni dovute.

5. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

6. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

7. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

8. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Integra il reato di Corruzione tra privati (introdotto con Legge del 6 novembre 2012, n. 190, e modificato con D.Lgs. 38/2017), rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, la condotta di colui che sollecita o riceve, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato di Istigazione alla corruzione tra privati, introdotto con D.Lgs. 38/2017, si realizza mediante:

▫ l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);

▫ la sollecitazione per sé o per altri, anche per interposta persona, di una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione stessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

10.3. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI

10.3.1. Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari e dei reati/illeciti amministrativi di abusi di mercato, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- la normativa esterna in materia;
- la normativa interna, tempo per tempo vigente, in materia;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 187-bis e 187-ter del TUF.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e delle regole previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione stessa;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza (es.: Garante Privacy), dal Collegio dei Revisori e dalla Società di Revisione;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie su strumenti finanziari non quotati, al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di tali strumenti;

- utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al capitale di un emittente o dell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata;
- comunicare ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, l'informazione privilegiata;
- raccomandare o indurre altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate sulla base della informazione privilegiata;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti su una società quotata/strumenti finanziari quotati tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- porre in essere le condotte manipolative di qualunque specie;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

10.3.2. Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività della Fondazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi di Vigilanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri) o degli Organi Sociali;
- sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- siano rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- siano assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- siano effettuati, da parte dei soggetti di volta in volta competenti, controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni riportate nei documenti di specifica competenza;
- il Personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso all'Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un Rappresentante delle Autorità pubbliche di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza la gestione da parte dei Destinatari della presente Parte Speciale di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti;
- astenersi dal divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati al fine di produrre una sensibile alterazione del prezzo;
- eventuali documenti riguardanti informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate sono archiviati e conservati, a cura dei soggetti competenti, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva,

se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati; l'accesso ai documenti già archiviati è sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate;

□ è assicurata la riservatezza di informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;

□ gli eventuali rapporti con Autorità di Vigilanza, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale sono tenuti esclusivamente da soggetti competenti, i quali devono assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate;

□ qualora si venisse a conoscenza di violazioni degli obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di mercato è obbligatorio riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;

□ attenersi alle linee guida/norme/disposizioni interne per la gestione della liquidità della Fondazione.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

11. REATI CONNESSI CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO

11.1. LE FATTISPECIE - ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA FONDAZIONE ERNESTO ILLY

Si sono prese in considerazione le seguenti tipologie di reati:

- a) **Frode informatica in danno dello Stato** o di un **ente pubblico**: l'art. 640 *ter* incrimina il comportamento di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati informazioni programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

Un esempio di frode informatica ai danni dello Stato è l'**alterazione dei registri informatici della P.A.** per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi alla P.A.

- b) **Altri reati cd. "a forma libera"**: in ordine ad altri reati che potrebbero venir integrati in tutto o in parte anche attraverso l'impiego del sistema informatico si è valutato che un impiego distorto del sistema informatico aziendale potrebbe costituire modalità realizzativa o quantomeno una componente della modalità realizzativa di alcuni dei reati contro la personalità individuale, quali i reati di cui agli artt. 600 *bis* e 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinqies* in tema di sfruttamento della prostituzione minorile.

Pur ritenendosi assai remota la probabilità che un reato di tale tipologia venga commesso in ambito Fondazione Ernesto Illy nell'interesse o a vantaggio della Fondazione Ernesto Illy medesima, si valuta coerente con i "principi deontologici" che ispirano la politica della Fondazione Ernesto Illy dettare delle regole per impedire che detti reati vengano commessi, ancorché per finalità meramente personali, con gli strumenti informatici della fondazione.

11.2. MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di prevenire il verificarsi di condizioni che consentano la commissione o il rischio di commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 11.1.:

- a) il Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni devono **ispirarsi** ad un principio generale di **diligenza e correttezza** nell'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e del patrimonio informatico della Fondazione Ernesto Illy. Ogni utilizzo del sistema informatico della fondazione diverso da finalità strettamente della Fondazione è espressamente vietato;
- b) tutti coloro che al fine dell'espletamento delle propria attività hanno la disponibilità di un computer di proprietà della Fondazione Ernesto Illy sono tenuti a **non lasciare incustodito e accessibile l'elaboratore** in dotazione durante una sessione di trattamento;
- c) i servizi **on line** (da intendersi come ogni modalità di utilizzo di *internet*) devono essere **esclusivamente finalizzati all'esecuzione della propria attività** lavorativa e al reperimento di informazioni utili alla

fondazione. Ogni altra utilizzazione dell'accesso su *internet* non pertinente all'attività lavorativa o di tipo personale non è consentita, salvi casi eccezionali e previa espressa autorizzazione del superiore gerarchico;

- d) è **vietato**, in particolare, l'utilizzo di **chat**, di **bacheche elettroniche** e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi *internet* non strettamente inerente all'attività aziendale;
- e) è inoltre **vietato “scaricare”** programmi **software**, anche gratuiti, **se non per esigenze strettamente della Fondazione** e fatti comunque salvi i casi di esplicita autorizzazione;
- f) il servizio di **posta elettronica** viene fornito per permettere la comunicazione con soggetti terzi, interni ed esterni alla Fondazione, per le **finalità della Fondazione** ed in stretta connessione con l'effettiva attività e mansioni del soggetto che utilizza tale funzionalità. Non è possibile utilizzare tale servizio per finalità in contrasto con quelle della Fondazione, o non pertinenti all'attività lavorativa o personali;
- g) **L'Organo di Vigilanza** avrà **cura di eseguire** o far eseguire da **esperti informatici** verifiche periodiche a campione per verificare l'osservanza delle direttive della fondazione in materia informatica, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di tutela della *privacy* .

Al fine di realizzare gli opportuni controlli sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, la **Fondazione Ernesto Illy**, attraverso la **nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali**, si è attivata per **l'adozione di tutte le procedure** e documenti previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali, ivi compresa l'adozione di un regolamento interno sull'uso degli strumenti informatici della Fondazione, sottoscritto per accettazione dai Destinatari interni, in cui si prevede l'utilizzo degli stessi per sole finalità della Fondazione, le norme a tutela della sicurezza in tema di accesso agli strumenti medesimi (*password*) e la possibilità che vengano effettuati controlli sul rispetto delle direttive della Fondazione in materia di controlli informatici.

12. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)⁴ e dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dal D.Lgs. n. 121 del 7/07/2011), nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'ODV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

Le Attività Sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali nella Fondazione sono rappresentate rispettivamente da:

- tutte le attività svolte all'interno dei locali della Fondazione (e relativa gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- le attività relative alla gestione dei rifiuti.

12.1 LE FATTISPECIE NORMATIVE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies e dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

⁴ Si evidenzia che l'art. 300 del D.Lgs. 81/08 ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha inoltre esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Successivamente è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

A seguire sono riportate esempi di condotte criminose in relazione a quanto previsto dai reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

1. Omicidio colposo: reato previsto dall'art. 589 c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dalla Fondazione, potrebbe verificarsi allorquando venga colposamente cagionata la morte di una o più persone per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo vigenti.

2. Lesioni personali colpose gravi o gravissime: reato previsto dall'art. 590, terzo comma, c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Esempio

Tali fattispecie potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o gravissime o una malattia professionale per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo vigenti.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il Datore di

Lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al Datore di Lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

Reati ambientali (art. 25-undecies)

L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti⁵.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.⁶ e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale, per i quali non è richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa. Tra le numerose fattispecie contemplate nell'art. 25-undecies, quelle che potenzialmente potrebbero essere commesse nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione sono le seguenti:

1. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena di [...] se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena di [...] e con l'ammenda da [...] se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena di [...] e con l'ammenda da [...]. Si applica la pena di [...] e dell'ammenda da [...] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi” (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006).

“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni” (254, comma 4, D. Lgs. 152/2006).

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito [...]” (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1 lettera b) è punito [...]. (art. 256, comma 6, primo periodo).

Esempio

Gestione non corretta dei propri rifiuti (es.: aree non dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, superamento dei limiti temporali di stoccaggio del deposito temporaneo – oltre un anno; deposito su suolo nudo)

⁵ L'art. 25-undecies è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dal D. Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16/8/2011, emanato in forza della delega conferita al Governo con l'art. 19 della L. n. 96/2010 per il recepimento delle Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi e modificato con la L. n. 68/2015, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

⁶ Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi.

2. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito [...]

Esempio

Affidamento del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti a recuperatori/smaltitori terzi coinvolti in traffici illeciti di rifiuti.

12.2 MISURE DI PREVENZIONE

12.2.1 Principi Generali di Comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies e art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (T.U.S.), dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, nonché quanto definito dalla Fondazione, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, ai soggetti individuati e nelle modalità definite nella normativa interna tempo per tempo vigente, eventuali segnali di rischio/pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure interne in materia.

Ai fini della presente Parte Speciale, si ricorda che alla data di predisposizione del Modello, i soggetti che operano presso la Fondazione sono "distaccati" da illycaffè S.p.A. e che i locali presso i quali tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa sono di proprietà di illycaffè S.p.A. stessa.

Per tali motivi, gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente ricadono principalmente sotto la responsabilità dell'outsurcer, il quale ha provveduto ad implementare idonee misure di prevenzione atte a prevenire i reati oggetto della presente Parte Speciale.

12.2.2 Principi procedurali specifici

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Datore di Lavoro, Dirigenti delegati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono, per quanto di rispettiva competenza:

- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, i soggetti competenti devono attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività della Fondazione da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- dare la possibilità al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione interna inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo. Il medesimo Rappresentante può accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- prevedere un'adeguata attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;

- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- garantire la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Fondazione) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti";
- assicurare l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture utilizzate dalla Fondazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali, devono essere rispettati i seguenti principi procedurali specifici:

- ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore;
- il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere inoltre sottoscritto, previa verifica, da parte di un soggetto appositamente incaricato della Fondazione;
- deve essere effettuata una verifica a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte dei soggetti competenti;
- rifiuti speciali, così come definiti dalla vigente normativa, devono essere consegnati soltanto ai Fornitori incaricati del trasporto;
- conservare nei termini di legge (cinque anni dall'ultima registrazione) il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del Fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne alla Fondazione, devono inoltre rispettare le seguenti regole di comportamento:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai soggetti competenti e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente ai soggetti competenti ovvero agli addetti alla gestione delle emergenze ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo;

▫ assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;

▫ adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.: Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

▫ mettere a disposizione delle Autorità di Vigilanza le informazioni necessarie in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

▫ provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a:

o informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;

o inserire specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale:

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime attraverso l'appalto all'esterno di attività, la Fondazione dovrà verificare il rispetto, da parte della società esterna, delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni messe a disposizione delle Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalla normativa esterna ed interna di riferimento.

Si evidenzia che i divieti e le regole di cui sopra sono applicabili anche agli eventuali soggetti terzi, ai quali sono affidati compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente.

13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-octies, 25-quater, 25-quinquies, 25-duodecies e 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'ODV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello della Fondazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione, sono le seguenti:

- selezione dei beneficiari e successiva erogazione di fondi (beneficenze);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali.

13.1 LE FATTISPECIE NORMATIVE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 25-octies, 25-quater, 25-quinquies, 25-duodecies e 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Art. 25-octies: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Segnatamente, l'art. 25-octies stabilisce:

“1. In relazione ai Reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.119 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

La presente Parte Speciale norma in particolare due tipologie di comportamento al fine di contenere i rischi di violazione della normativa in discorso:

- operazioni poste in essere dalla Fondazione per suoi scopi interni (reato direttamente ascrivibile);
- operazioni poste in essere da altri soggetti (ad esempio dai beneficiari) per le quali la Fondazione non ha vigilato adeguatamente, oppure era in accordo (reato in concorso oppure reato di mancata segnalazione, fino all'associazione a delinquere).

Il Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

Per quanto in particolare attiene i reati richiamati agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. espressamente si prevede:

1. Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Commisce il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per se stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe astrattamente configurare allorché la Fondazione, anche in concorso con soggetti terzi/outsourcer, dovesse acquistare, ad esempio, software contraffatti, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

2. Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Esempio

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nella Fondazione perlopiù come in concorso di reato con l'esecutore materiale (es.: beneficiario), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto della Fondazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..

Esempio

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nella Fondazione perlopiù come in concorso di reato con l'esecutore materiale (es.: beneficiario), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto della Fondazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

4. Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Risponde del reato di Autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto non colposo dal quale provengano denaro, beni, o altre utilità, su questi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma chiarisce che non è punibile colui che destina i proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. Sono invece previste un'aggravante di pena qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo, finalizzato ad evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o ad assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Art. 25-quater del D.Lgs 231/2001: reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico: previsto dall'art. 270-bis c.p.

Altre fattispecie astrattamente configurabili sono quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione, quali ad esempio:

2. Assistenza agli associati: prevista dall'articolo 270-ter c.p.
3. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata: prevista dall'art. 307 c.p.
4. Assistenza agli associati-associazione mafiosa: prevista dall'articolo 418 c.p.

Stante l'operatività svolta dalla Fondazione, assume rilevanza prevalentemente la seguente fattispecie di reato prevista dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico: previsto dall'art. 270-bis c.p., e costituita dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La punibilità è estesa anche al caso di partecipazione a tali associazioni; ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dalla Fondazione, potrebbe verificarsi allorquando, la Fondazione dovesse ricorrere a fornitori di beni o servizi ovvero selezionare come potenziali destinatari della beneficenza soggetti legati al terrorismo.

Art 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

L'articolo 25-quinquies è stato introdotto attraverso l'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, e prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 Febbraio 2006 n. 38 ha inoltre introdotto modificazioni all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I possibili delitti sanzionabili sono:

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, previsto dall'art. 600 c.p.
2. Prostituzione minorile, previsto dall'art. 600-bis c.p.
3. Pornografia minorile, previsto dall'art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma
4. Detenzione di materiale pornografico, previsto dall'art. 600-quater c.p.
5. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, previsto dall'art. 600-quinquies c.p.
6. Tratta e commercio di schiavi, previsto dall'art. 601 c.p.
7. Alienazione e acquisto di schiavi, previsto dall'art. 602 c.p.
8. Adescamento di minorenni, previsto dall'art. 609-undecies c.p.
9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall'art. 603-bis c.p.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per la Fondazione. Vi sono tuttavia ipotesi in cui la Fondazione potrebbe astrattamente trarre beneficio dall'illecito.

È il caso, ad esempio, del reato di:

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Esempio

Attraverso il ricorso a fornitori, imprese esterne ed appaltatori dediti alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e alla tratta di persone ovvero allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Con riferimento ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Art 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla condotta del Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato:

- in numero maggiore di tre e/o
- minori in età non lavorativa e/o
- sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento (violenza, minaccia, intimidazione o approfittandone dello stato di bisogno o di necessità).

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 150.000 euro.

Esempio

Attraverso l'impiego di personale aventi le suddette caratteristiche presso la Fondazione oppure attraverso il ricorso a fornitori, imprese esterne ed appaltatori che impiegano il personale di cui sopra.

Art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

1. Associazione per delinquere: prevista dall'art. 416 c. p. e costituita dalla condotta di chi si associa in tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
2. Associazione di tipo mafioso: prevista dall'art. 416-bisc. p. e costituita dalla condotta di chi, facendo parte di un'associazione, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

3. Scambio elettorale politico-mafioso: previsto dall'art. 416-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi ottiene una promessa di voti in cambio di una erogazione di denaro.

4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano anche i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

5. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione: (art. 630 c.p.): consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale⁷.

6. Delitti in tema di armi e di esplosivi: (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.): consistono nella illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa⁸.

Esempio

Le condotte previste ai punti 1 e 2, alla luce dell'attività prestata dalla Fondazione sembrerebbero essere di remota attuazione. Potrebbero potenzialmente verificarsi, ad esempio, allorquando la Fondazione dovesse ricorrere a fornitori di beni o servizi ovvero selezionare come potenziali destinatari della beneficenza soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

Art. 10 della Legge 146/2006: reati transnazionali

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione alle fattispecie di reato introdotte dall'art. 10 della Legge 146/2006 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", il cui compimento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. I reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità sono:

1. associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.)
2. associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
3. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
4. traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio

⁷ In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori

⁸ Eventuali collusioni in qualsiasi forma con gli autori dei reati in questione potrebbero comportare il concorso nei reati stessi

1998, n. 286, e successive modificazioni);

5. reati di intralcio alla giustizia, quali:

o induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(art. 337 c.p.);

o favoreggiamento personale (378 c.p.).

Molte delle condotte criminose citate risultano altresì rubricate all'interno dei suddetti reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001). Tali reati rilevano, pertanto, sia se connotati dal carattere della "transnazionalità", sia se realizzati solo su base nazionale.

Occorre, infine, evidenziare che la L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

In particolare, nel testo novellato del D.Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-bis e 25-bis.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio, mentre l'art. 25-novies - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Con la presente Parte Speciale, si intende inoltre prevenire il coinvolgimento in alcuni di detti reati (anche se di remota applicazione per la Fondazione), in particolare in alcuni dei reati contro l'industria e il commercio, nei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 c.p.) e nei reati in materia di violazione del diritto d'autore, mitigando, ad esempio, il rischio di acquisire e/o utilizzare beni o servizi di provenienza illecita.

13.2 MISURE DI PREVENZIONE

13.2.1 Principi Generali di Comportamento

Le leggi vigenti lo Statuto, i Regolamenti delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, il Codice Etico, i valori e le politiche della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale dei delitti di criminalità organizzata e dei reati transnazionali tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice Etico;
- i Regolamenti delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tempo per tempo vigenti;
- i contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nella presente Parte Speciale, nonché a quanto stabilito dalle disposizioni (sia esterne che interne) in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo.

I Destinatari della presente Parte Speciale non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato esposte ed in particolare si impegnano al rispetto dei seguenti divieti (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico):

- riconoscere pagamenti di fatture a terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;

▫ porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati di cui al D.Lgs. 231/2007, in particolare, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla disciplina relativa alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, la Fondazione, nelle attività di incasso e/o pagamento da/verso soggetti terzi, rispetta le disposizioni contenute nella normativa vigente e, in ogni caso, fa assoluto divieto di ricorrere al contante come mezzo di pagamento per le operazioni poste in essere con la Fondazione, fatta eccezione per le spese di importo contenuto gestite con la "piccola cassa" della Fondazione stessa il cui limite è, di norma, non superiore a 100,00 Euro;

▫ ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;

▫ sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

▫ partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;

▫ assumere/impiegare minori in età non lavorativa;

▫ assumere personale senza il permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto o non valido.

13.2.2 Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività della Fondazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- siano impedito operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio:
 - o accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - o accettare (o emettere) pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
- il processo relativo all'erogazione di beneficenze (dirette o indirette), in denaro o in natura, deve essere svolto nel rispetto di quanto prescritto nei Regolamenti delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, tempo per tempo vigenti. L'effettiva erogazione della beneficenza deve essere pertanto preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione della domanda presentata dai potenziali beneficiari, da parte dei soggetti competenti della Fondazione, fermo restando, comunque, l'insindacabile giudizio finale del Consiglio di Amministrazione. Sarà necessario, inoltre, accertarsi dell'effettivo e corretto impiego da parte dei beneficiari di quanto erogato;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo inerente alla scelta dei beneficiari e alla relativa erogazione dei fondi;
- instaurare rapporti solo con beneficiari, partner e fornitori dei quali non si sia a conoscenza del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Fondazione;
- approfondire l'identificazione dei beneficiari e dei partner soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti, anche mediante la collaborazione con gli outsourcer;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con società/partner operanti in settori che possano presentare potenzialmente il profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura dei soggetti competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; più precisamente devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;
- richiedere e verificare (prevedendo anche specifiche clausole contrattuali) che i propri fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - o tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - o impiego di lavoratori stranieri;

- o condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- o diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- o protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore;
- nell'ambito del processo di selezione e assunzione di personale o collaboratori è necessario:
 - o qualora il candidato non sia un cittadino italiano, acquisire il permesso di soggiorno e verificare la validità dello stesso;
 - o rispettare gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - impiego di lavoratori stranieri;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
 - inoltrare all'Organismo di Vigilanza una segnalazione quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
 - approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
 - prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della provenienza delle merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività illecite, non sia rubata, non sia contraffatta, ecc.);
 - dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
 - fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso del Personale;
 - assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
 - mantenere rapporti trasparenti e collaborativi.

14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

14.1 LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

- I. **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:** l'art. 171 della legge n. 633/1941 prevede che venga punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
- a) ..(omissis)...; a-bis) metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter:
 - L'art. 171-bis della legge n. 633/1941 sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Sanziona altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati
 - L'art 171-ter della legge n. 633/1941 contempla molteplici ipotesi delittuose che prevedono la punibilità di chiunque a fini di lucro:
 - a. **abusivamente duplica, riproduce, trasmette** o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b. **abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico**, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, **introduce nel territorio dello Stato**, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d. **detiene** per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, od altro supporto per il quale è **prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Fondazione italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)**, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

Inoltre è altresì punibile chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b) in violazione dell'art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- d) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

14.2 REGOLE DI CONDOTTA

Per le operazioni riguardanti l'acquisto e la gestione del sistema informatico e delle licenze software ed in generale l'acquisto e gestione di opere dell'ingegno, le regole di condotta prevedono:

- Il divieto al download e all'utilizzo di software non licenziati;
- Requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- Gli accessi effettuati dagli utenti ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- Le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- Sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, modifica e cancellazione dei profili utente.
- Nel caso di servizi in outsourcing, la Fondazione comunica al fornitore del servizio il presente Modello Organizzativo e Codice Etico, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

15. REATI TRIBUTARI

Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205". (art. 25-quinquiesdecies)

15.1 *PREMESSA*

Questa Sezione Decima della Parte Speciale si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari: si tratta di taluni reati, appreso singolarmente considerati in dettaglio, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia ⁹.

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/fondazione una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/fondazione stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"¹⁰.

15.2. *FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI RITENUTE DI RISCHIO RILEVANTE (ART. 25-QUINQUIESDECIES)*

15.2.1. Definizioni

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di fondazione, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di fondazione, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla fondazione, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della

⁹ Si ricorda che sono definiti "reati presupposto" i soli reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/fondazione.

¹⁰ L'art. 25-quinquiesdecies è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

15.2.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/fondazione

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

15.2.3. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-quinquiesdecies si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

15.2.4. Fattispecie di Reati Presupposto tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹¹.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare

¹¹ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.¹²

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹³.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari¹⁴.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva¹⁵.

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni¹⁶.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Reati tributari non compresi nel novero dei Reati Presupposto

¹² L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

¹³ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni.

¹⁴ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

¹⁵ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

¹⁶ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4. Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-ter Omesso versamento di IVA; Art. 10-quater Indebita compensazione.

15.3. PROCESSI SENSIBILI

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

15.4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

15.4.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

15.4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

15.4.3. Organizzazione e poteri

15.4.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

15.4.3.2 Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Fondazione intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

15.4.3.3. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

15.4.4. OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

a) I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Fondazione né nell'interesse o vantaggio di terzi.

b) I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

(i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Fondazione;

(ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

(iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

c) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

d) I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.

e) I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

f) I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

g) I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata

ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

15.4.5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Chief Financial Officer.

15.4.6. Tracciabilità

La Fondazione deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

15.5. RICORSO A SERVIZI DI TERZI

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Fondazione, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al par. 4.4. che precede.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Fondazione;

b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;

c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;

d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Fondazione, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Fondazione;

e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;

f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Fondazione fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

15.6. PROCEDURE

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

15.7. CONTROLLO

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

15.8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si richiamano i contenuti (i) della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati inclusi nel presente Modello, i sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) della Fondazione Ernesto Illy sono stati strutturati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli della fondazione più alti, descritti al precedente paragrafo 4.2.;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture nonché del ciclo attivo dagli ordini di acquisto ricevuti da clienti o committenti fino all'incasso dei corrispettivi di vendita;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di *budget* che prevede opportune valutazioni preventive o autorizzative sugli investimenti e sui costi della fondazione e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà direttamente alle Funzioni competenti eventuali integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.